



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Ricorso straordinario

Sommario:	Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana – natura e finalità prettamente caducatoria (annullamento), a carattere costitutivo – ammissibilità dell’azione di accertamento della nullità e rilevabilità d’ufficio della nullità, ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a.
Estremi del provvedimento:	Parere C.G.A.R.S., ss. rr. n. 349/2022 del 14 giugno 2022 (Sped. 20 giugno 2022 - Aff. n. 40/2022)
Massima:	<p>Il Collegio, esaminate le disposizioni richiamate dal provvedimento, e ancorché dedotta dal ricorrente quale causa di annullabilità dell’atto, rileva d’ufficio, in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del c.p.a., la nullità in cui incorre l’atto.</p> <p>I riferiti esiti della valutazione compiuta da questo Collegio non si pongono in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e, tantomeno, con la natura caducatoria del ricorso straordinario quale rimedio giustiziale idoneo a veicolare azioni di annullamento e, quindi, costitutive e non anche di accertamento.</p> <p>Quanto sin qui argomentato, trova, vieppiù, riscontro nella direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, n. 37 del 3 luglio 2020 (Parte A) “Proposizione del ricorso”, punto 2. “Azioni esperibili”, pag. 6), ove si è espressamente prevista la possibilità di proporre in sede straordinaria l’azione di nullità di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a. «<i>in quanto si presenta, da punto di vista strutturale, assimilabile a un’azione di annullamento giacché sottoposta a un termine perentorio (che sarà però quello ordinario di 120 giorni).</i>»</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

